



LEGGE 25 gennaio 1990 n. 12 (pubblicata in data 30 gennaio 1990)

## **Norme in materia di rilascio della Carta di Identità**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1990.*

### **Art. 1**

La carta di identità costituisce mezzo di identificazione personale, e può essere titolo valido per l'espatrio del cittadino sammarinese negli Stati con i quali sono in vigore appositi Accordi.

### **Art. 2**

La carta di identità è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali del Dipartimento Servizi Generali, dopo accertamenti sulla identità della persona richiedente.

Essa è redatta su apposito modulo di cui il facsimile figura all'Allegato "A" della presente legge, costituito da materiali che garantiscano contro i rischi di contraffazioni, alterazioni o deterioramenti.

### **Art. 3**

La carta di identità può essere rilasciata ai cittadini sammarinesi ed ai forensi anagraficamente residenti in Repubblica che abbiano compiuto gli anni quattordici.

Chi intende ottenere la carta di identità dovrà produrre all'Ufficio che la rilascia tre fotografie recenti a mezzo busto e senza cappello, di formato cm, 2,5 per 3,2.

Il richiedente sammarinese che non sia residente in Repubblica dovrà presentare la certificazione di residenza rilasciata dall'Autorità estera o al dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 105.

### **Art. 4**

I cittadini sammarinesi che intendono giovare della carta di identità per espatriare devono sottoscrivere, al momento della richiesta, una dichiarazione in bollo di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, ai sensi della Legge 27 settembre 1984 n. 85.

Per i minori degli anni diciotto il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio è subordinato all'assenso dell'esercente la potestà o la tutela ai sensi della Legge 26 aprile 1986 n. 49.

## **Art. 5**

La carta di identità deve contenere oltre alla fotografia, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero corrispondente al codice I.S.S., lo stato civile, la cittadinanza, la residenza, la data del rilascio e la sua validità, al firma del titolare e dell'Ufficiale di Stato Civile, il timbro dell'Ufficio e l'eventuale indicazione di validità per l'espatrio.

Con Decreto Reggenziale possono essere disposte modifiche all'Allegato "A", alle indicazioni, alla documentazione necessaria la rilascio della carta di identità.

## **Art. 6**

Unitamente alla carta di identità l'Ufficio compila due schede contenenti la fotografia e i dati della carta di identità stessa.

Una delle schede viene trasmessa entro 48 ore dal rilascio o dal rinnovo della carta di identità al Comando della Gendarmeria che ne cura la conservazione in apposito schedario tenuto in ordine alfabetico.

Analogo schedario sarà tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile.

## **Art. 7**

La carta di identità ha la durata di cinque anni ed alla scadenza potrà essere rinnovata con modalità previste per il rilascio presentando la carta scaduta.

In caso di deterioramento, modifiche nei dati riguardanti il titolare, errori nella compilazione potrà essere rinnovata anche prima della data della scadenza presentando la carta da rinnovarsi; in caso di furto o smarrimento della carta d'identità il richiedente dovrà compilare presso l'Ufficio di Stato Civile, in duplice esemplare uno stampato opportunamente predisposto, in bollo, nel quale si dovranno descrivere le circostanze in cui si è verificato lo smarrimento o il furto. Un esemplare di detta denuncia sarà trasmesso al Comando di Gendarmeria. In luogo di detta denuncia il richiedente potrà presentare copia di analoga denuncia fatta all'Autorità di Polizia anche di Stati esteri.

## **Art. 8**

Il rilascio e il rinnovo della carta di identità sono soggetti ad una tassa fissa pari a quattro volte il valore della carta bollata, da riscuotersi dall'Ufficio di Stato Civile, che rilascerà apposita ricevuta.

## **Art. 9**

La carta di identità valida per l'espatrio potrà essere ritirata, anche se non scaduta, quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

A tale fine l'Autorità Giudiziaria od Amministrativa dovrà segnalare all'Ufficio di Stato Civile i nominativi delle persone per le quali sia prevista l'esclusione della facoltà di espatrio.

L'Autorità di cui al comma precedente dovrà inoltre tempestivamente segnalare i nominativi ai quali non si possa rilasciare la carta di identità valida per l'espatrio.

## **Art. 10**

Le carte di identità rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituite alla scadenza.

### **Art. 11**

La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1990 ed abroga la Legge 29 gennaio 1963, n. 3 ed ogni altra norma in contrasto.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 1990/1689 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

- Allegato pag. 42 -43 B. U n. 1/1990 -